PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

REGIONE ABRUZZO

*Il Commissario Delegato*

*PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI PER LA REGIONE ABRUZZO*

**(O.C.D.P.C. N. 000622 del 17/12/2019)**

Via Leonardo da Vinci n. 6 – 67100 L'Aquila –C.F.: 80003170661 - Contabilità Speciale n. 6201/401 –

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

# CONCESSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE DANNEGGIAMENTI MAREGGIATE DEL NOVEMBRE 2019

## FONDI FSUE – DGR 205 del 22/04/2021

# INTERVENTO URGENTE PER LA DIFESA DELLA COSTA NEL COMUNE DI ……..

## ATTO DI CONCESSIONE

**TRA**

Il Commissario delegato OCDPC 622/19 Presidente della Regione Abruzzo con sede a L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci n. 7, in qualità di **Soggetto Attuatore, Ing. Paolo D'Incecco, Dirigente del Servizio Opere Marittime, nato a Chieti il 26/7/1972**, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata: **"Concedente"**;

**E**

Il **Soggetto Attuatore Comune di ……..** - con sede legale in _____, _____, per i poteri conferiti con atto del 29/8/2017, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato **"Concessionario"** _____7

**IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO**

…….

**PREMESSE**

**Visti:**

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.lgs. 152 del 03.03.2006 e s.m.i. "*Norme in materia Ambientale*";
- il D.M. 15.07.2016, n. 173;
- il DPR 15 gennaio 1972, n. 8;
- la L.R. 8 settembre 1972, n. 18;
- la L.R. 29 dicembre 1977 n. 81 "*Norme sulla contabilità regionale*";
- il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- la L.R.14.09.1999, n. 77, art. 24;
- la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante: "*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*" e ss.mm.ii.;
- il D.M. 15.07.2016, n. 173: "*Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione per l'immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini*";
- l'OCDPC N.622 DEL 17-12-2019 Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di ottobre e novembre 2019 hanno colpito i territori

delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto" – Opere di difesa costiera. -

- la DGR n. 88 del 18.02.2020 - "*Programmazione opere di difesa costiera 2020-2021 da realizzare a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. 1^ Fase Urgente*";
- Vista la DGR n. 205 del 26/04/2021;

**Considerato** che:

- il Servizio Opere Marittime di Pescara, tra i propri compiti istituzionali, persegue gli obiettivi di tutela e salvaguardia della fascia costiera, attraverso interventi urgenti volti a contrastare i fenomeni erosivi in atto, a ripristinare le condizioni di massima sicurezza nei tratti di costa che presentano maggiori criticità e ad eliminare potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità;
- nei giorni **12 e 13 Novembre 2019** si verificati sulla costa abruzzese eventi meteomarini avversi di notevole intensità, con notevoli variazioni di livello e conseguente inondazione degli arenili, che hanno causato gravi situazioni di criticità alle strutture turistico-balneari e alle infrastrutture pubbliche, con consistenti fenomeni erosivi in ampi tratti di costa sabbiosa;
- con DGR n. 88 del 18.02.2020 avente per oggetto: "*Programmazione opere di difesa costiera 2020-2021 da realizzare a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. 1^ Fase Urgente*", è stato approvato il quadro generale delle criticità rilevate nei tratti di costa interessati dai fenomeni erosivi e dei relativi interventi;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri in data 02/12/2019 riguardo la dichiarazione dello stato di emergenza

**VISTA** la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art.24, c.1, del D.Lgs. n.1 del 02/01/2018, di cui alla DGR nr.699 del 18/11/2019;

**VISTA** la Ordinanza del Capo della Dipartimento della Protezione Civile nr.622 in data 19/12/2019;

**CONSIDERATO** che come indicato nella nota della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento della Protezione Civile – Prot. ABI/0009373 del 22/02/2021, a seguito della richiesta di attivazione del Fondo di Solidarietà Europea (FSUE), la Commissione Europea ha concesso in favore dell'Italia un contributo finanziario finalizzato alle operazioni di emergenza e recupero, a seguito degli eventi meteorologici estremi occorsi a partire dal 20 ottobre 2019;

**CONSIDERATO** che con nota congiunta della GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO -DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE – SERVIZIO OOMM ed il DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE DPC – SMEA di prot. N.0000869 del 04/02/2021, avente per oggetto *"Ricognizione fabbisogni ulteriori su beni pubblici della Regione Abruzzo. Eccezionali avversità atmosferiche di novembre 2019. O.C.D.P.C. n. 674 del 16 maggio. "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto" (GU n.156 del 22/6/2020). Tab A di ricognizione dei fabbisogni ulteriori su beni pubblici relativi agli interventi di cui alla lettera d) ed e) dell'art.25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1."* Ha trasmesso il Piano dei fabbisogni OPDPC 622.19 e la Tabella A Piano Fabbisogni 2021;

**PRESO ATTO** che nella suddetta nota della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento della Protezione Civile – Prot. ABI/0009373 del 22/02/2021, a seguito di quanto previsto dalla Commissione europea, il suddetto Dipartimento ha disposto l'ordine di accreditamento dell'importo di €.4.652.049,38, sulla contabilità speciale n.6201, pari alla quota di contributo spettante alla Regione Abruzzo, in misura proporzionale alla stima totale dei danni riportati nell'istanza di attivazione, come da decreto del Capo Dipartimento rep. N°135 del 21/01/2021;

**VISTA** la DGR 205 del 22/4/2021 è stata finanziata a valere sulle risorse complessive del fondo FSUE assegnate all'Abruzzo di €.4.652.049,38, la somma di **€ 200.000,00** per l'intervento di *Riparazione scogliere Litorale Sud;*

## TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno **2021** il giorno del mese di tra il Commissario delegato OCDPC 622/19 - Soggetto Attuatore – nella persona del Dirigente del Servizio Opere Marittime, con sede in via Catullo, 2 - Pescara , l'Ing. Paolo D'Incecco nato a Chieti il 26/7/1972, di seguito denominato "Concedente"

E

per il Comune di …… nella persona di _____che nel proseguo del presente atto verrà, per brevità, denominato **"Concessionario"**

si conviene e si stipula in forma digitale quanto segue :

### Art. 1 - Oggetto della Concessione

In attuazione di quanto previsto in premessa, è assentita al Comune di……, per il successivo trasferimento delle risorse occorrenti, la Concessione per la realizzazione dell'intervento denominato: ……..

### Art. 2 – Definizioni

1) **Concedente** è da intendersi la Commissario delegato OCDPC 622/19 - Soggetto Attuatore che svolgerà le funzioni previste in convenzione;
2) **Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Responsabile del progetto** Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n° 50 - "*Codice dei contratti pubblici*" - per ogni procedura riferita all'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
3) **Concessionario** è il destinatario del finanziamento che svolge le funzioni di Stazione Appaltante e soggetto attuatore dell'intervento;
4) **Stazione appaltante** è il Soggetto di cui al punto precedente;
5) **Operatore economico** si riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi ai sensi dell'art. 45 "Operatori economici" del D.Lgs 50/2016;
6) **Codice Unico di Progetto (CUP)** è una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il CUP è generato da un sistema di registrazione sul portale CIPE. L'attribuzione è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.

### Art. 3 - Condizioni generali

1) Il Concessionario dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa.
2) Il Concessionario si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente Atto di Convenzione/concessione;
3) Il Concessionario si obbliga, altresì, a:
   a) Garantire la conclusione positiva dell'iter finalizzato alla redazione del progetto esecutivo e al conseguente ottenimento di tutti i pareri richiesti per legge e previsti, ineludibili per l'espletamento della gara d'appalto;
   b) Concludere l'intervento con il finanziamento assegnato, comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente e di ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione , restando convenuto, invece, che gli eventuali maggiori oneri economici, qualunque siano le ragione che l'abbiano determinati, saranno a carico del concessionario, che curerà la copertura con fondi propri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti;
   c) Garantire la realizzazione dell'opera, di cui al presente Atto di convenzione/concessione, in conformità al progetto approvato. La difformità totale o parziale dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato, ferme restando le variazioni consentite dalla Legge, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;

d) Assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento, conduzione, avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentirne le realizzazione;

e) Verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;

f) Confermare che la responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Concessionario;

g) Sollevare, in ogni caso, il Concedente da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate e delle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni agli effetti del presente "Atto di concessione". Resta inteso che i rapporti interni tra il Concessionario e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Concedente;

4) Il Concessionario , ovvero la Stazione Appaltante, sempre di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, si impegna a rispettare e ad osservare tutte le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nella materia concernente l'attuazione dell'operazione, ovvero la Stazione Appaltante, si impegna, altresì, a rispettare i vincoli e le procedure applicabili in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie discendenti dai fondi FSUE nei modi e termini stabiliti dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto di concessione;
5) Il Concessionario è tenuto al rispetto del cronoprogramma debitamente sottoscritto dal RUP designato e dal Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, inserito all'Art.5 del presente provvedimento;
6) In conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria e regionale, nonché della vigente normativa in materia di opere pubbliche, di Contabilità Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, il Concessionario assume la responsabilità di realizzare l'oggetto della presente Concessione e, con essa, l'onere di provvedere ai relativi affidamenti, al fine di dare funzionalità alle opere da realizzare, impegnandosi, altresì, a porre in essere tutte le azioni preventive che risultano necessarie per consentire la realizzazione dell'intervento stesso.

**Art. 4 - Condizioni specifiche ed obblighi**

1) Il Concessionario è obbligato a procedere a:

a) Nominare il Responsabile dell'Intervento con individuazione delle attività di competenza, con obbligo di comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche, al Dirigente. Il Responsabile dell'Intervento provvederà a curare la rendicontazione delle somme concesse e all'inserimento dei dati progettuali di monitoraggio nel Sistema informatico, all'aggiornamento, con cadenza bimestrale nel rispetto dei termini temporali previsti e all'inserimento delle opportune correzioni richieste dal Dirigente Regionale;

b) Comunicare tempestivamente al Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019 le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati in quanto ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;

c) Acquisire il Codice Unico di Progetto e comunicarlo tempestivamente al Concedente, Commissario Delegato di cui all'ODCPC 622/2019;

d) Comunicare al Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019 ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;

e) Rispettare il Cronoprogramma definito nell'art.5 sulla base del livello progettuale iniziale, dichiarato dal concessionario al momento della sottoscrizione della presente convenzione;

f) Procedere alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilità, correttezza e regolarità della spesa, nelle modalità e termini impartiti dal DPCN e dalle successive disposizioni statali e regionali;

2) La scelta dell'operatore economico che realizzerà l'opera dovrà avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici;
3) Il Concessionario a seguito della gara d'appalto provvederà a comunicare al Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019 entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il nuovo Quadro Tecnico Economico

rimodulato nelle varie voci e regolarmente approvato dal Concessionario con proprio provvedimento amministrativo;

4) L'avvio delle attività dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma cosi come definito nell'art.5. Sulla base del livello progettuale iniziale, dichiarato dal concessionario in sede di sottoscrizione della convenzione, si applicherà il relativo cronoprogramma cosi come riportato nell'art.5;
5) Si chiarisce inoltre che:
   a) Il Concessionario è impegnato a svolgere le attività inerenti la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo delle opere utilizzando, di norma, le proprie strutture tecniche formate da dipendenti della Società/Ente, alle quali sono riconosciute le spettanze previste dal fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 18.04.2016 n.50, a meno dell'**aliquota percentuale dello 0,18% riservata, in ossequio al regolamento regionale vigente, alle attività proprie del responsabile del Programma FSUE e dei relativi collaboratori;**
   b) Eventuali economie generate a seguito dell'aggiudicazione non sono in nessun caso utilizzabili dalla stazione appaltante. Resta la facoltà del Concedente di consentire l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta e dagli oneri connessi ove straordinariamente necessari in ragione di circostanze imprevedibili da fronteggiare, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia;
   c) La collaudazione in corso d'opera e finale, attività tipica per il rinvenimento del lavoro eseguito a regola d'arte, è di esclusiva pertinenza dei nominandi della Stazione Appaltante secondo la normativa vigente. Ove ritenuto opportuno la Stazione Appaltante potrà richiedere al Concedente la segnalazione di uno o più Componenti da selezionare nell'apposito Albo regionale dei Collaudatori ovvero da reperire presso altri Enti Pubblici. Restano esclusi dalle attività di collaudo e di verifica di conformità i soggetti indicati al comma 7 dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016;
6) La stazione appaltante nei bandi di gara e nei contratti di appalto può prevedere forme premiali per l'accelerazione dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione delle opere;
7) In caso di iscrizione di riserve da parte dell'esecutore del contratto le parti (stazione appaltante e appaltatore) attiveranno il procedimento dell' accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 18-04-2016 n°50; In caso di insuccesso del predetto accordo, le parti possono, ai sensi dell'art. 209 del D.lgs 50/2016, decidere di deferire la gestione del contenzioso al Collegio Arbitrale istituito presso l'ANAC (art. 210 del D.lgs 50/216), indicando nel bando se il contratto conterrà o meno la "clausola compromissoria". Nelle fattispecie di cui all'art. 209 comma 5 la stazione appaltante, in caso di indisponibilità soggettiva e/o oggettiva di dirigenti pubblici all'interno del proprio Ente può chiedere al Concedente la segnalazione di un Dirigente pubblico per l'espletamento delle funzioni di cui al medesimo art. 209. Per tale ragione – a valere sui singoli stanziamenti a favore dei Concessionari – il Concedente tratterrà, a valere sul titolo "contenzioso", una somma pari al 10% dell'importo del contratto, da esporre tra le somme a disposizione dell'amministrazione in occasione della revisione del quadro economico dell'intervento quale risultante a seguito dell'esito della procedura di aggiudicazione.
8) Il Concessionario è tenuto ad utilizzare il finanziamento per le finalità in ordine alle quali è stato concesso e a comunicare, al Dirigente Regionale, il nominativo del Responsabile del progetto, l'indirizzo, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail nonché eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto ed ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici, che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati;
9) Il Concessionario ed il Responsabile del progetto sono tenuti a verificare che l'intervento venga realizzato con le modalità, le procedure, i tempi previsti nei cronoprogrammi, dallo strumento di attuazione, dalle disposizioni del FSUE, nonché dalle condizioni specifiche previste dalla presente Concessione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

## Art. 5 – Cronoprogramma

1) Vengono definiti gli spazi temporali relativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto.
2) Sulla base del livello progettuale dell'intervento (Fattibilità, Definitivo, Esecutivo) oggetto di finanziamento, viene definito di seguito il cronoprogramma che deve essere rispettato al fine della corretta esecuzione dell'opera. Tutte le tempistiche riportate negli articoli della Convenzione devono essere riconducibili alle fasi progettuali riportate.

TEMPISTICA

| 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese1 | Mese2 | Mese3 | Mese4 | Mese5 | Mese6 | Mese7 | Mese8 | Mese9 | Mese10 | Mese11 | Mese12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

| 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese1 | Mese2 | Mese3 | Mese4 | Mese5 | Mese6 | Mese7 | Mese8 | Mese9 | Mese10 | Mese11 | Mese12 |
| | | | | | | | | | | | |

LEGENDA tempistica

| | |
|---|---|
| Fase progettuale Fattibilità/definitiva/esecutiva | |
| Fase di Gara ed Assunzione obbligazione giuridicamente vincolante | |
| Fase di realizzazione dei Lavori | |
| Fase Collaudo e Rendicontazione della spesa | |
| Fase messa in Esercizio | |

**Art. 6 - Opere Progettuali**

1) Le opere, i servizi e le forniture saranno realizzate, nel rispetto incondizionato dei termini temporali fissati nell'art. 5 del presente atto di concessione e delle condizioni ed obblighi previsti nel presente provvedimento, in assoluta conformità a quanto disposto dai richiamati provvedimenti di approvazione, in aderenza e assoluta conformità ai progetti esecutivi e alle relative varianti, regolarmente approvati dal Concessionario. Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di lavori pubblici. Per quel che concerne la casistica e le modalità di realizzazione delle perizie di variante, si rinvia alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. 50/2016. Non sono ammesse varianti sostanziali non specificamente autorizzate dal Concedente ai sensi del D.lgs. 50/2016.
2) Le varianti non sostanziali, la cui ammissibilità tecnica e la compatibilità con le norme vigenti dovrà essere preventivamente e formalmente dichiarata dal Responsabile Unico del Procedimento, dovranno essere, quindi, comunicate dal Concessionario al Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019. La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i tempi stabiliti nel presente provvedimento per la formale chiusura della concessione.
3) E' posto a carico del Concessionario l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi competenti.
4) Al Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019 è riservata l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.
5) Nel caso di iscrizione di riserve da parte dell'esecutore dei lavori, il Concessionario è obbligato a trasmettere una documentata relazione al Concedente, illustrativa dei motivi delle richieste, della relativa entità e dei provvedimenti che esso intende adottare ai fini dell'eventuale risoluzione bonaria del contenzioso ai sensi degli artt. 205-206-207 e 208 del D.Lgs 50/2016. **Ogni decisione connessa alla risoluzione bonaria del precontenzioso dovrà essere comunicata, per la successiva autorizzazione, al Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019anche nel caso in cui nel quadro economico dell'intervento vi siano somme disponibili a tal uopo;**
6) Viene espressamente confermato che ogni ulteriore onere eccedente l'importo complessivo che dovesse derivare per l'introduzione delle varianti di cui al presente articolo farà comunque carico al Concessionario con somme da reperire all'interno del quadro economico di cui al progetto appaltato.

**Art. 7 - Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione**

Si stabilisce che:

**1)** A seguito dell'atto della stipula della presente concessione e a seguito di comunicazione da parte del Comune del nominativo del RUP, del numero di CUP assegnato all'intervento ed a seguito della comunicazione dalla quale si evinca l'IBAN del conto corrente da utilizzare, il Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019 provvederà al I° trasferimento **pari al 30% dell'importo concesso;**

**2)** Si provvederà al II° trasferimento finanziario, a saldo, pari ad un massimo del **70%** dell'importo all'atto della concessione assentita a seguito della collaudazione dei lavori e a rendicontazione delle spese effettuate; in merito si rappresenta in via esemplificativa e non esaustiva come debbano essere trasmesse:

   a. Tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento/aggiudicazione in ordine a procedure di scelta del contraente per i servizi, forniture e lavori inerenti il presente finanziamento;
   b. Provvedimenti di verifica, validazione e approvazione dei singoli livelli progettuali;

c. attestazione, rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento, circa il rispetto delle previsioni normative di cui all' art. 4, comma 2) e comprovante l'avvenuto conseguimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri previsti nel caso;
d. provvedimento definitivo dell'Ente concessionario relativo all'affidamento dei lavori;
e. contratti stipulati;
f. processi verbali;
g. atti contabili e certificati di pagamento;
h. certificato di collaudo/CRE;
i. relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario
j. ogni altro provvedimento giustificativo della relativa spesa.

**3)** In occasione della rendicontazione sarà necessario inoltrare al Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019, oltre alla documentazione progettuale e contabile idonea, anche le fatture ed i relativi mandati di pagamento, ricordando che ad esse va associata, in modo univoco, la seguente **dicitura: "Fondi FSUE –Contabilità Speciale 6201/401- Commissario Delegato - O.C.D.P.C. 622/2019". La stessa dicitura andrà inoltre richiamata in tutti i provvedimenti di competenza relativamente agli interventi di cui alla DGR 205 del 22/04/2021;**

4) Per i trasferimenti finanziari, ove ne sussista l'obbligo, si applicano le disposizioni di cui al D.L. n.1/2012, art. 35, co. 8 "*Riflessi sulle modalità di pagamento disposti a favore degli Enti ed Organismi Pubblici soggetti al regime della tesoreria unica*".

## Art. 8 – Monitoraggio

1. Il Concessionario mediante il Responsabile di Intervento, provvede all'espletamento delle operazioni di monitoraggio. La mancata o ritardata comunicazione delle informazioni di avanzamento dell'intervento comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie.
2. Il Concessionario, per il tramite del Responsabile Unico di Progetto, è tenuto ad effettuare certificazioni e rendicontazioni finali di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, da redigere secondo il criterio di cassa (spese sostenute e quietanzate). Le spese certificate senza rispettare il criterio di cassa sono considerate automaticamente ineleggibili e quindi non riconosciute.

## Art. 9 - Controlli e verifiche

1. Secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019, tramite il Responsabile Regionale incaricato, possono disporre ad effettuare controlli, allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma. Tali verifiche non esimeranno comunque il Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
2. Il Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019 rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.). Le eventuali verifiche, di cui al presente articolo, riguardano i rapporti intercorrenti con il Concessionario**.** Restano escluse dalla responsabilità del Concessionario le somme conseguenti a procedure di risoluzione di contenzioso, assunte alla responsabilità del Concedente a seguito dell'esito di procedure di arbitrato o contenzioso civile.
3. Il Concessionario, per ottemperare ai controlli amministrativi di rendicontazione ed al fine di verificare la correttezza del finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del contributo è tenuto a:
   a) Fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Responsabile Regionale incaricato, Centro di responsabilità dell'Intervento;
   b) Conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
   c) Assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
   d) Rendere disponibili o comunque trasmettere al Responsabile Regionale incaricato, Centro di responsabilità dell'Intervento, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
   e) Acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

4. Al termine della verifica amministrativo-contabile verranno effettuati, verifiche in loco su base campionaria al fine di analizzare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale, nonché al Programma. Al termine di ogni controllo verrà redatto apposito verbale.
5. In ogni caso, il Concessionario è tenuto a:
   a) Conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in originale compreso i giustificativi di spesa;
   b) Dimostrare l'esistenza di una contabilità separata presso la sede del Concessionario;
   c) Giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell'opera oggetto del cofinanziamento;
   d) Certificare la conformità dell'opera oggetto del cofinanziamento con quanto previsto dalla normativa nazionale, dal Programma, dalla procedura di selezione dei progetti, nonché dall'atto di concessione stipulato.
6. In aggiunta ai controlli previsti dalla Regione, il DPCN e la CE possono prevedere ulteriori verifiche.
7. Il Concessionario è obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e accesso alle opere.

**Art. 10 - Estraneità del Concedente dai contratti**

1. Il Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019 rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in relazione al presente Atto di concessione. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni responsabilità il Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019 per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
2. Il Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019 è, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilità verso terzi compreso il Concessionario per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

**Art. 11 - Divieto di sub committenza**

1. E' fatto divieto alla stazione appaltante di sub committenza totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente, che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel progetto presentato . Tale disposizione andrà espressamente riportata negli atti di gara enei conseguenti contratti.

**Art. 12 - Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni, premialità**

1. Il Concedente si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni ministeriali, la facoltà di revocare i finanziamenti concessi al Concessionario nei seguenti casi:
   a) Grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente Atto di concessione;
   b) Variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri di ammissibilità definiti.

2. **Il termine ultimo per l'ultimazione dell'intervento è fissato, come previsto, al 15.03.2021.**
3. Qualora il Concessionario debba restituire parte o tutto il finanziamento eventualmente già erogato, lo stesso Concedente intima al Concessionario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.
4. Rimane salva la possibilità del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attività relative all'esecuzione dei lavori, con la restituzione della pro-quota di finanziamento non giustificata/spesa.
5. Il Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019 si riserva di applicare specifiche sanzioni in caso di ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, anche solo di un giorno, nell'esecuzione dei lavori o dei compiti spettanti al concessionario, cosi come definiti nella presente convenzione. Dette sanzioni vengono applicate anche in caso di gravi inadempienze nella misura prevista nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. In base alla gravità del ritardo o dell'inadempienza il Concedente, a sua discrezione e con apposito atto, non assegnerà più, per almeno il periodo della durata

della Legislatura Regionale in corso e quella successiva, fondi di pubblici o altre tipologie di finanziamento al concessionario inadempiente.

**Art. 13 – Rivalsa**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione dei progetti e delle opere in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente Concessione. A tali fini, le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui all'art.5 sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie, fino al de-finanziamento del Progetto, previste dal Fondo FSUE.
2. L'esercizio della facoltà di rivalsa è riservata al Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019 nei confronti della stazione appaltante a causa di accertate inadempienze delle tempistiche inerenti il crono programma dei progetti fino alla misura massima del definanziamento.
3. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i soggetti aggiudicatari.
4. Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera determini sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il Concessionario è tenuto a restituire le somme già erogate nell'arco di 30 gg. a far data dalla richiesta da parte del Concedente, ovvero, dall'atto di sanzione o penalità determinato dal FSUE.

**Art. 14 - Poteri sostitutivi**

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, il Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019 si riserva la facoltà di nominare un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera, possono essere prorogati **una volta sola** su istanza debitamente motivata del Concessionario. I costi del Commissario ad acta sono a carico del Concessionario inadempiente.

**Art. 15 - Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento**

1. Il Concedente può sospendere l'erogazione del finanziamento al Concessionario, ai sensi dell'art.21 quater, comma 2, e dell'art.7, comma 2, della legge n. 241/90 e s.m.i. qualora, nei confronti del Concessionario emergano gravi indizi di irregolarità riguardanti l'attività oggetto del presente Atto di concessione.
2. Il Concedente si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento (rata intermedia o saldo) in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento del venir meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Concedente e comunicato all'interessato.

**Art. - 16 Clausola di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si richiamano le norme del Codice Civile, in quanto applicabili, le disposizioni impartite dal DPCN. Il presente atto disciplina i rapporti fra Concedente e Concessionario. Inoltre, rimane distinto dai contratti che il Concessionario concluderà con terzi, verso i quali la Regione Abruzzo, per il tramite dei propri servizi regionali, non assume qualsivoglia obbligo e responsabilità.
2. L'importo previsto della concessione non costituisce titolo, a favore del Concessionario, a percepire la relativa erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui al presente Atto di concessione.

**Art. 17 - Codice di comportamento**

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della DGR n. 72 del 10/02/2014 disponibile sul sito della Regione Abruzzo.

**Art. 18 - Informativa e trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da una

inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art.11 del Codice.

2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/03.

**Art. 19 - Foro competente**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente ed Concessionario dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario Concessionario qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa al Commissario Delegato di cui all'OCDPC 622/2019, il quale provvederà ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisone amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sarà quello di PESCARA

**Art. 20 - Sostituzioni Clausole e disposizioni finali**

1. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente Atto di concessione se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscriversi tra le parti, fatto salvo quanto di seguito specificato.
2. Le parti si riservano di sottoscrivere, con separato atto, eventuali modifiche alla presente concessione
3. Il servizio regionale Dpe012, al fine di ottimizzare l'esecutività della presente convenzione può, ove si renda necessario, apportare, d'intesa con il Concessionario, le dovute modifiche con nuova sottoscrizione diretta dell'atto modificato secondo le necessità rilevate a migliorare l'attuazione dell'intervento.

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in forma digitale.

***Pescara, lì…….. 2021.-***

| **IL SOGGETTO ATTUATORE CONCESSIONARIO** | **SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO CONCEDENTE** |
|---|---|
| | DIRIGENTE "ad interim" del SERVIZIO OO.MM.<br>Dott. Ing. Paolo *D'INCECCO* |